



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 22/14/CSP

ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. (EMITTENTE “RAI TRE”) PER LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 34, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177

(CONTESTAZIONE N. 93/13/DISM N°PROC. 2559/FB)

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 24 febbraio 2014;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della Radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante “*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”;

VISTA la legge 6 giugno 2008, n. 101, recante “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”;

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n.120, recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*”;

VISTO il “*Codice di autoregolamentazione tv e minori*”, approvato dalla Commissione per l’assetto del sistema radiotelevisivo il 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002;

VISTA la delibera n. 23/07/CSP del 22 febbraio 2007, recante “*Atto di indirizzo sul rispetto dei diritti fondamentali della persona e sul divieto di trasmissioni che presentano scene pornografiche*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, recante “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 194/12/CONS;

VISTO l’atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali dell’Autorità in data 10 ottobre 2013, n. 93/13/DISM/N°PROC. 2559/FB – notificato in data 14 ottobre 2013 – con il quale veniva contestata alla società RAI Radiotelevisione italiana S.p.A. con sede in Roma, viale Mazzini n. 14, esercente l’emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale “*Rai Tre*”, la violazione dell’articolo 34, comma 2, del

decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 per la trasmissione del lungometraggio *“Filme de Amor”* andato in onda in data 5 maggio 2013 dalle ore 02:13 fino alle ore 03:43, senza adozione degli accorgimenti previsti per segnalare l’idoneità al pubblico dei minori (preliminare avvertenza acustica e simbolo visivo in sovrimpressione);

VISTE le memorie giustificative in data 29 ottobre 2013 (pervenute all’Autorità con nota prot. n. 0055938 del 29 ottobre 2013), con le quali la Società in questione ha rappresentato che:

- il film *“Filme de Amor”* è stato diffuso il 5 maggio 2013, mentre la contestazione della violazione è stata ricevuta dalla Società soltanto il 14 ottobre 2013, oltre il termine previsto dall’articolo 14 della legge n. 689 che stabilisce che *“gli estremi della violazione devono essere notificati entro il termine di novanta giorni dall’accertamento”*;

- la disposizione di cui all’articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, non prevede che i film che possono nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori e i film vietati ai minori di anni 14 debbano essere collocati nella fascia notturna “e” dotati di un accorgimento tecnico idoneo ad escludere la possibilità che un minore possa accedervi, altrimenti avrebbe utilizzato una diversa terminologia (ad esempio una differente vocale, una “e” invece della “o”) idonea ad imporre alle emittenti l’adozione di entrambi gli accorgimenti e pertanto la messa in onda in fascia notturna di detti programmi è alternativa all’avviso tecnico;

- i contenuti del film oggetto di contestazione, non sono idonei a nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori in quanto trattasi di opera cinematografica di indiscusso valore artistico con riferimenti alla pittura classica e rinvii ad opere letterarie e dipinti di artisti illustri ed in tale contesto sono inserite le immagini di nudità dei protagonisti, che, come le opere che richiamano, non possono che essere considerate fruibili ai più giovani; la rappresentazione del rapporto sessuale non è connotata da elementi di volgarità o violenza che l’avrebbero potuta rendere nociva allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori in quanto l’atto passionale è pressoché soltanto simulato, onirico, immaginario; la sequenza riguardante gli *“espliciti riferimenti agli atti sessuali subiti da una minore alla sua prima esperienza intima con un anziano prozio”* può essere considerata idonea alla visione dei giovani in quanto si risolve in un breve racconto di una delle protagoniste relativa ad una esperienza di seduzione non supportata da immagini esplicative o da dettagli morbosi;

- le sequenze contestate non potevano essere espunte se non compromettendo sostanzialmente il valore dell’intera pellicola;

- il contenuto della pellicola cinematografica in questione non può essere considerato come vietato ai minori di anni 14 non avendo ricevuto da parte dei competenti Organi amministrativi provvedimenti di divieto alla proiezione quanto alla visione del medesimo da parte dei minori;

- l’emittente ha ritenuto opportuno trasmettere il film oggetto di contestazione a partire dalle ore 2,13 di notte, in cui è facilmente presumibile, se non pressoché certo, che il minore stia dormendo o sia quantomeno supportato dalla presenza di un genitore;

- l’opera cinematografica in questione è stata diffusa nell’ambito dello storico programma *“Fuori Orario”* che propone film ad alto contenuto artistico e corti d’autore

talvolta in lingua originale, la cui visione è principalmente rivolta a cinefili non destando particolare attrattiva nel pubblico minore;

UDITA la parte in audizione in data 27 novembre 2013, nel corso della quale il rappresentante della società RAI Radiotelevisione Italiana S.p.A., nel riportarsi integralmente alle argomentazioni addotte nelle memorie giustificative del 29 ottobre 2013 e nel ribadire la notevole tardività con la quale è stata notificata la contestazione, ha precisato che nella corretta interpretazione della disposizione normativa di cui all'articolo 34 comma 2 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, la messa in onda in fascia oraria notturna di un programma potenzialmente nocivo al pubblico dei minori, anche se tale non è da considerare quello oggetto di contestazione, debba considerarsi misura cautelare alternativa e non coesistente con quella dell'avvertenza acustica e della collocazione di un simbolo visivo per l'intera durata della trasmissione, contemplati dalla norma quali accorgimenti tecnici da adottare per la messa in onda di contenuti pregiudizievoli per i minori nella fascia oraria diurna;

RITENUTO di non poter accogliere le giustificazioni addotte dall'emittente per le seguenti ragioni:

1. il termine di novanta giorni, fissato dall'articolo 14, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689 per la tempestività della contestazione, decorre, come stabilito dalla stessa norma, dalla data di accertamento dell'infrazione. Nel caso dei procedimenti sanzionatori svolti dall'Autorità, il *dies a quo* per il decorso del termine deve intendersi coincidere con la data di conclusione delle attività ad esito delle quali viene accertata la violazione a seguito della valutazione del fatto e della qualificazione della fattispecie nei suoi pertinenti termini giuridici ai sensi del "*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*", approvato con delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006 e successive modifiche. Nel caso di specie, l'accertamento non può intendersi come coincidente con la data di diffusione del film, in quanto si è reso necessario l'espletamento di attività intese alla individuazione della violazione contestata ed alla qualificazione del fatto segnalato nei suoi pertinenti termini giuridici, avvenuta in data 23 settembre 2013, a seguito di pochi giorni dalla ricezione (avvenuta in data 11 settembre 2013) da parte della Direzione generale per il cinema del Ministero dei beni e delle attività culturali delle notizie richieste in merito alla classificazione della pellicola in esame da parte delle competenti Commissioni per il rilascio di nulla osta alla proiezione in pubblico, come risulta chiaramente dalle premesse dell'atto di contestazione n. 93/13/DISM/N°PROC.2559/FB;
2. l'articolo 34, comma 2, del *Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*, nella formulazione introdotta dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n.120, vieta la diffusione sui servizi di media di programmi che possono nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori e di film vietati ai minori di 14 anni, prevedendo in via derogatoria la possibilità che gli stessi siano trasmessi o in chiaro tra le 23 e le 7, ovvero nelle altre fasce orarie esclusivamente previa adozione di accorgimenti tecnici che escludano che i

minori che si trovano nell'area di diffusione vedano o ascoltino normalmente tali programmi; l'ultimo periodo della previsione stabilisce l'obbligo, nel caso di trasmissione televisiva, di accompagnare tale trasmissione con un'avvertenza acustica precedente l'inizio e con la «*presenza di un simbolo visivo chiaramente percepibile*» durante tutto il corso della trasmissione, «*qualora tali programmi siano trasmessi, sia in chiaro che a pagamento*». Poiché in base alla lettera della norma l'obbligo di avvertenza acustica e di simbolo visivo si applica sia alle trasmissioni in chiaro che a quelle a pagamento, esso deve ritenersi costituire condizione ulteriore rispetto a quelle poste dalla disposizione per beneficiare della deroga, ossia la previsione di accorgimenti tecnici di prevenzione della visione e dell'ascolto da parte dei minori, per le trasmissioni a pagamento, e la programmazione esclusivamente in orario compreso tra le 23 e le 7 per le trasmissioni in chiaro. Conseguentemente, la trasmissione di un programma che può nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori o di un film vietato ai minori di 14 anni dovrà sempre essere preceduta dall'avvertenza acustica e identificata dalla presenza di un simbolo visivo per tutta la sua durata, sia che venga effettuata in chiaro in orario compreso tra le 23 e le 7, sia che venga effettuata a pagamento in qualsiasi fascia oraria purché accompagnata da accorgimenti tecnici che prevengano la fruizione da parte dei telespettatori minori;

3. i riferimenti alla pittura classica ed i rinvii ad opere letterarie e dipinti di artisti illustri in cui sono inserite le immagini di nudità dei protagonisti e l'inserimento in un contesto di valore artistico che ne giustifica la presenza, non possono risultare elementi sufficienti a rimuovere i potenziali effetti nocivi per lo sviluppo fisico o morale dei minori delle scene recanti nudità con esplicita visione di organi genitali maschili e femminili e della rappresentazione del rapporto sessuale in varie forme di consumazione, unita ad un linguaggio forte ed a tratti volgare cui si fa ricorso nel film, recante altresì espliciti riferimenti ad atti sessuali subiti da una minorenne alla sua prima esperienza intima con un anziano prozio, particolarmente inidonea, per i contenuti veicolati, alla visione da parte del pubblico minorenne;
4. la circostanza che il contenuto della pellicola "*Filme de Amor*" non risulti vietato ai minori di anni 14 poiché mai sottoposto alla revisione delle competenti Commissioni cinematografiche del Ministero dei beni e delle attività culturali non può essere elemento sufficiente ad attestarne l'idoneità alla visione del pubblico minore, che deve essere analizzata tenendo in dovuta considerazione le peculiarità legate al mezzo di diffusione attraverso il quale il film è veicolato al pubblico (mezzo televisivo) ed in rapporto al quale devono essere compiute le valutazioni circa la potenziale lesività delle immagini e dei contenuti del film rispetto agli interessi dei minori;

RITENUTO, pertanto, di confermare quanto rilevato in sede di accertamento in ordine alla violazione da parte della società RAI Radiotelevisione italiana S.p.A. con sede in Roma, viale Mazzini n. 14, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale "*Rai Tre*", la violazione dell'articolo 34, comma 2, del decreto

legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per la trasmissione del lungometraggio “*Filme de Amor*” andato in onda in data 5 maggio 2013 dalle ore 02:13 fino alle ore 03:43, senza adozione degli accorgimenti previsti per segnalare l’inidoneità al pubblico dei minori (preliminare avvertenza acustica e simbolo visivo in sovrimpressione) e, per l’effetto, di procedere ad irrogare la sanzione prevista dall’art. 35, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, da determinarsi tra un minimo di euro 25.000,00 (venticinquemila/00) ed un massimo di euro 350.000,00 (trecentocinquantamila/00);

RITENUTO di dover determinare la sanzione per la violazione rilevata nella misura del minimo edittale pari ad euro 25.000,00 (venticinquemila/00) al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, in relazione ai criteri di cui all’articolo 11 della legge 689/81, in quanto:

1. con riferimento alla *gravità della violazione*: sebbene in linea teorica essa debba ritenersi elevata, stante la sua incidenza su un rilevante bene giuridico quale la tutela dei minori nella programmazione televisiva, la stessa si valuta di lieve entità in considerazione dell’orario notturno (ore 02.00 circa) in cui è stato mandato in onda il film oggetto di contestazione, nel quale è remota la possibilità che i minori vi abbiano potuto assistere;
2. con riferimento *all’opera svolta dall’agente per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze della violazione*, si prende atto che la società in questione non ha adottato alcun accorgimento tecnico per segnalare il grado di adeguatezza del programma alla visione da parte del pubblico dei minori;
3. con riferimento alla *personalità dell’agente*, la società RAI Radiotelevisione Italiana S.p.A., in quanto concessionaria del servizio pubblico televisivo, si presume dotata di un’organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire che i programmi vengano irradiati dalla propria emittente nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;
4. con riferimento alle *condizioni economiche dell’agente*: le stesse, in considerazione del fatturato realizzato dalla società RAI Radiotelevisione Italiana S.p.A. nell’esercizio di bilancio 2012 pari ad euro 2.683.991.812,00 si presumono tali da consentire l’applicazione della sanzione pecuniaria come di seguito determinata;

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell’articolo 31 del Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento della Autorità;

ORDINA

alla società RAI Radiotelevisione Italiana S.p.A. con sede legale in Roma, viale Mazzini n. 14, esercente l’emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale “*Rai Tre*”, di pagare la sanzione amministrativa di euro 25.000,00 (venticinquemila/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione dell’articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 22/14/CSP*”, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*delibera n. 22/14/CSP*”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità www.agcom.it.

Roma, 24 febbraio 2014

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani